

Zeitschrift: Gioventù e sport : rivista d'educazione sportiva della Scuola federale di ginnastica e sport Macolin

Herausgeber: Scuola federale di ginnastica e sport Macolin

Band: 27 (1970)

Heft: 2

Artikel: Un nuovo articolo costituzionale per l'incoraggiamento della ginnastica e dello sport

Autor: Hürlimann, Hans

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1000988>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 07.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Un nuovo articolo costituzionale per l'incoraggiamento della ginnastica e dello sport

Consigliere agli Stati Hans Hürlimann (cons., Zugo), presidente della Commissione speciale, in occasione della seduta del Consiglio degli Stati del 9 dicembre 1969

I.

La scorsa settimana il dibattito sulla riforma delle finanze ci ha fatti addentrare nel vecchio e pur eternamente nuovo campo di tensione della ripartizione delle competenze tra la confederazione e i cantoni. Questo è un Consiglio che si può onorare di prendere, con ogni cura e serietà, decisioni concernenti il nuovo diritto costituzionale. Se ciò è stato il caso la scorsa settimana, come lo fu per la fissazione giuridica nella costituzione del diritto fondiario, altrimenti non sarà per questo nuovo articolo che deve offrire le basi per l'incoraggiamento della ginnastica e dello sport. Il tempo sacrificato per dibattiti del genere non è certo speso invano.

Il 10 di settembre di quest'anno il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere il messaggio corrispondente per un nuovo articolo della CF. Nell'ultima sessione voi avete formato la commissione incaricata dell'esame preliminare; quest'ultima ha esaminato il progetto, in tutti i suoi dettagli, nella sua seduta del 13 novembre. Ho il compito di riferire in merito.

II.

Gli scopi e le intenzioni alla base di questo progetto tendono alla realizzazione di un desiderio nazionale: il mantenimento e l'incoraggiamento della salute popolare. Il punto di vista, secondo il quale la confederazione, da presto ben 100 anni, emana prescrizioni per la ginnastica dei giovani e per l'istruzione preparatoria militare, si sviluppa ora in un nuovo aspetto di diritto pubblico.

L'attività della confederazione è stata finora la conseguenza del dovere federale di preparare fisicamente il giovane cittadino in vista del suo compito di soldato.

Tale limite si rivela ora troppo stretto. Le statistiche più precise rendono manifesto, in modo impressionante, che, ai tempi, il nostro popolo era ben più forte e più sano di quanto lo siamo noi oggi. Le diverse cause ne sono conosciute. Nei primi giorni di novembre, l'azione 69 l'ha d'altra parte notevolmente richiamato alla nostra attenzione. Uno dei compiti di un'entità statale progredita è quello di risanare i malati e di mantenere sani i membri tali della comunità. L'irrobustimento fisico di tutta la popolazione, dei giovani di ambedue i sessi, ma anche degli adulti, è divenuto il postulato di molte cerchie, che giustamente si preoccupano dello stato di salute del nostro popolo. Non mancano certo in merito né gli interventi in parlamento, né le domande provenienti dai cantoni, né i suggerimenti di organizzazioni private. L'esame del problema, sulla base del diritto pubblico, ha presto mostrato che questa attività della confederazione, modificata e più estesa, abbisogna pure di

nuove basi legali. Ciò ha fornito il punto di partenza per l'elaborazione del presente progetto.

III.

La **soluzione proposta** è il risultato dell'aspirazione di far accordare le necessità d'ordine politico con le premesse nostre, appartenenti al dominio del pubblico diritto. Il che ha conseguentemente condotto alla proposta di un nuovo articolo costituzionale che fissa l'attività della confederazione, sotto diversi aspetti mutata e più estesa. In questo articolo costituzionale, l'accento si situa specialmente sull'intensificazione della ginnastica e dello sport della gioventù e nelle scuole elementari e medie.

Il suo ordinamento negli articoli scalastici della costituzione federale è quindi sicuramente adatto allo scopo e conforme al sistema.

Questa prescrizione offre senza dubbio alcuno la base costituzionale per giungere allo scopo al quale si ispira. Seguendo il cammino legislativo si possono specialmente realizzare i postulati seguenti:

1. Con l'incoraggiamento della ginnastica e dello sport verrà presa in considerazione, nel futuro, **tutta la gioventù**. La limitazione dell'aiuto e dell'attività federali ai soli maschi vien eliminata, perchè tal fatto è in generale risentito come svantaggioso per le ragazze. Questo sport giovanile include in sé sia l'attuale istruzione preparatoria ginnica e sportiva, come pure un analogo incoraggiamento dello sport delle ragazze, nonché e principalmente, dello sport giovanile nel suo complesso. Tale promovimento dello sport avverrà grazie all'attrattiva offerta della pratica di circa 25 discipline sportive; anche per l'avvenire, la partecipazione dovrà restare facoltativa.

2. Nelle scuole primarie e medie, la ginnastica scolastica, sia dei maschi che delle femmine, può e deve essere, nel futuro, **obbligatoria**. Già oggi, in base all'articolo militare e alle prescrizioni vigenti dell'organizzazione militare, conosciamo la ginnastica obbligatoria per i maschi. L'estensione dell'obbligazione alle femmine e alle scuole medie è quindi cosa conseguentemente giusta e corrisponde già oggi, in gran parte, alle prescrizioni cantonali.

3. La costituzione offre inoltre la base per promuovere lo **sport per adulti**, per il quale tanto si impegna, rendendo ottimi servizi, con tutte le associazioni ginniche e sportive che ne fanno parte, l'Associazione nazionale d'educazione fisica. Anche in questo caso, è faccenda assolutamente fa-

coltativa per ogni adulto di fare o meno uso delle possibilità offertegli.

4. L'istanza federale specializzata, la **Scuola federale di ginnastica e sport di Macolin**, è pure inclusa nella nuova disposizione costituzionale. La base legale finora in vigore per la SFGS non è più sufficiente.

In funzione appunto di tale SFGS, la commissione ha tenuto la sua seduta a Macolin, approfittando dell'occasione per visitare le installazioni. La fama, di cui la scuola gode nelle cerchie specializzate e presso i responsabili per l'istruzione preparatoria ginnica e sportiva, può essere oggetto di conferma da parte della commissione. Abbiamo tutti ottenuto un'ottima impressione, e siamo lieti di affermare che, a questa scuola, si opera in modo progredito e conforme agli scopi, ossia che si forma e si effettuano ricerche in tal senso.

IV.

Nessuna opera umana è perfetta. Soprattutto nel campo politico è difficile proporre delle soluzioni che incontrino i gusti di tutti. Anche durante le consultazioni in seno alla nostra commissione sono state espresse delle **riserve**. Esse si lasciano esprimere sotto due aspetti.

1. Lo scrupolo principale attinge alla base prima del nostro ordinamento statale federativo. L'incoraggiamento della ginnastica e dello sport è veramente uno dei compiti della confederazione? In funzione della sovranità scolastica non si dovrebbe invece far sì che tali faccende restino nell'ambito dei compiti cantonali? La risposta in merito non deve, anche in questo caso, essere ricercata per derivazione, partendo dal criterio dell'importanza o meno dei compiti in questione. L'unico fattore veramente decisivo in proposito è il poter decidere se un certo qual compito, secondo la sua natura, deve essere assunto dalla confederazione oppure se esso può essere svolto, altrettanto bene, nei cantoni. Nella considerazione della situazione acquista peso, in questo campo, il fatto che la confederazione di tale compito si occupa da ben circa 100 anni, e quello per cui la confederazione deve continuare a possedere la legittimazione a fornire gli utili impulsi per l'irrobustimento fisico delle future reclute e dei futuri soldati.

Chi ha occasione di seguire da vicino i risultati delle prestazioni ginniche dei coscritti, constata che, malgrado gli immensi sforzi di tutti i responsabili, non si giunge, in generale, a risollevarne il livello ginnico dei giovani, e che tutti coloro che si presentano senza una preparazione ginnica ottengono in generale prestazioni così cattive, da essere definite preoccupanti. Tutto ciò non può lasciare indifferenti le istanze federali cui incombe la responsabilità della forza del nostro esercito. È conseguentemente giusto che, anche più estesa, la competenza del promovimento della ginnastica e dello sport rimanga cosa affidata alla confederazione. Un altro modo di vedere parla pure a favore di questa soluzione prammatica. La ginnastica e lo sport degli adulti — sotto il diverso aspetto, tra l'altro, di escursionismo, lotta, nuoto, giochi, canottaggio, scherma, sci, ecc. —, su su fino allo sport di punta, è una faccenda di cui, nel nostro paese, innanzitutto si occupano le grandi federazioni nazionali con l'immensa quantità delle loro sottosezioni. Se, nel futuro, si vorrà dare un ulteriore impulso a questo

sport per adulti, ciò dovrà accadere — si pensi, fra l'altro, all'istruzione, al sovvenzionamento di installazioni — nella maniera sicuramente più conforme agli scopi, ossia tramite le citate grandi federazioni e società che fanno parte dell'Associazione nazionale di educazione fisica; ciò giustifica un incanalamento del compito tramite la confederazione. Non sorprende quindi che, ad eccezione di uno solo, tutti i cantoni abbiano aderito alla soluzione proposta.

In questo contesto occorre eventualmente aggiungere che, nel futuro più prossimo e più lontano, possibilità sarà offerta di lasciare ai cantoni dei domini che, per la loro natura intrinseca e nell'interesse della vita collettiva del nostro stato, devono rimanere faccende di sovranità locale. Alludo alle responsabilità connesse alla formazione e all'educazione; quest'ultime sono certo, nei tempi attuali, uno dei compiti più importanti. Sia in proposito soltanto detto: la sovranità scolastica cantonale continuerà ad essere per noi un valore culturale, capace di corrispondere sempre più fortemente ai bisogni crescenti, soltanto se, anche in questo campo, ci sapremo ingaggiare per una politica confacente e prospettiva. Non è in opposizione con il principio dell'autonomia scolastica il fatto per cui, nell'interesse del paese, si sostengono le università e si serve il mantenimento della salute del nostro popolo grazie all'incoraggiamento della ginnastica e dello sport; e daremo prova di vero e proprio federalismo moderno se sapremo scindere i problemi della scuola da una coscienza unica di sovranità cantonale, giungendo invece, sulla strada della cooperazione attiva, a forme valide.

2. Un secondo genere di riserve è costituito da quelle di **natura formale**; esse dipendono dal testo costituzionale proposto. Siccome la confederazione ha il diritto di emanare delle prescrizioni, si teme che tutto il dominio in trattazione venga regolamentato con perfezionismo elvetico, e che un assopimento dell'iniziativa delle associazioni e dei cantoni ne diventi l'inevitabile conseguenza. Ciò specialmente se lo sport per adulti dovesse scivolare nell'ambito minaccioso e penoso dell'obbligatorietà. Il risultato di questi timori è espresso da una corrispondente proposta minoritaria.

Occorre dirlo: un tale scetticismo non è da compiangere. Esso offre l'occasione di stabilire, durante la discussione di questo testo costituzionale, i limiti della prossima legge in maniera corrispondente.

Per toglier forza a queste riserve bisogna però dire che si tratta appunto di un testo costituzionale. Esso non ha ancora nessun seguito pratico. Soltanto la legge ad esso conseguente stabilirà esattamente in qual modo la confederazione dovrà esplicitare la sua attività. E anche questa legge dovrà essere emanata da noi. È quindi completamente facoltà nostra di stabilire fino a qual punto vogliamo che la confederazione intervenga e fino a qual punto il vasto dominio della ginnastica e dello sport deve restar libero da prescrizioni. Il testo costituzionale non dovrebbe però unicamente fornire le basi per una legge creabile nel 1970, ma essere invece concepito in modo che sappia superare le frontiere di una regola legata al tempo e condizionata dal modo di pensare attuale. Probabilmente, la generazione che ci farà seguito penserà in modo diverso dal nostro, e questo perchè la situazione sarà pure diversa. Ed è anche in tale funzione che gli articoli costituzionali devono fornire le basi necessarie. Ciò potrà avvenire se lasceremo all'articolo costituzionale l'ampiezza necessaria, grazie alla possibilità di una legislazione in continui sviluppo e formazione. Per le stesse ragioni rimane valida, giuridicamente, la que-

stione a quale Dipartimento dovrà nel futuro essere sottoposto il promovimento della ginnastica e dello sport, riserva fatta della legislazione. Una legislazione che, inoltre, potrebbe essere influenzata dall'esame della strutturazione del Consiglio federale e dei suoi Dipartimenti.

Un aspetto, che ha dato luogo a molte discussioni nelle consultazioni della nostra commissione, sfocia, d'altra parte, sulla base della costituzione federale attualmente vigente, in una prospettiva positiva. Nel corso della seduta della commissione, diversi membri hanno criticato il fatto che, sebbene nelle scuole elementari e medie, nei licei e nelle magistrali, l'insegnamento della ginnastica debba essere immesso nel piano generale d'insegnamento, non si parla invece delle scuole professionali. Dal punto di vista giuridico, per questo non occorre nessun testo costituzionale. Secondo l'art. 34 ter, lettera g CF, la confederazione è autorizzata ad emanare prescrizioni sulla formazione professionale nell'industria, nell'artigianato, nel commercio, nell'agricoltura e nei servizi casalinghi. Secondo la legge, essa può quindi anche stabilire delle norme concernenti la ginnastica. Il nostro odierno progetto non deve quindi comprendere anche il genere di scuole in questione. Con il nostro postulato, invitiamo invece il Consiglio federale ad esaminare anche questo problema. Ciò facendo, non vogliamo affatto postulare per un'obbligatorietà in un momento in cui cantoni e associazioni non si sono ancora potuti pronunciare in merito. Finalmente, si potrebbe anche pensare ad una soluzione secondo le quali apprendisti e apprendiste

dovrebbero compiere un minimo di ginnastica e di sport nel quadro di organizzazioni sportive proprie delle ditte o private. Anche a questo soggetto dovremo accordarci durante la discussione di un testo legislativo corrispondente.

V.

Se il nuovo articolo della costituzione federale 27 quinquies venisse, per terminare, sottoposto ad un breve **apprezzamento**, questo dovrebbe senz'altro essere positivo. Con questo testo costituzionale si giunge ad una rallegrante estensione dello sport giovanile, nato sulla stretta base dell'articolo militare. Nel tempo, l'attività della confederazione nel campo della ginnastica e dello sport ha superato di corsa gli «ostacoli» della costituzione vigente. È nostro compito di sciogliere la tensione da ciò nata, e di prendere in considerazione nel testo le svariate esperienze dello sviluppo che finora ha avuto luogo. È vero diritto costituzionale se aggiungiamo, a quanto finora è stato opera di un divenire, un aspetto nuovo, che mostra la via del futuro. L'incoraggiamento della ginnastica e dello sport, esteso, modificato e intensificato, sarà in avvenire possibile grazie a questo nuovo articolo costituzionale. Tale nuova forma prospettica conviene quindi alla nostra costituzione federale, scritta soprattutto con i caratteri del passato, e merita la nostra adesione.



Un meritato onore

I giornalisti sportivi svizzeri hanno premiato Ernesto Hirt per i servizi da lui resi allo sport

Ernesto Hirt (Bienne), nato nel 1902, già direttore della Scuola federale di ginnastica e sport di Macolin, passato ai benefici della pensione a fine 1967, è ancora oggi dinamico, quasi come un giovane.

La SFGS è nata in gran parte grazie alla sua iniziativa. Si potrebbe quasi dire che i primi corsi per monitori, diretti dall'allora capo-sezione IP, hanno tenuto a battesimo la Scuola stessa. La fondazione ufficiale della SFGS avvenne nel 1944; nel 1957, Ernesto Hirt prese la successione del primo direttore, Arnoldo Kaech. Se oggi sono a disposizione i piani completi per «Gioventù + Sport», con la fissazione del movimento in una legge federale che prevede il necessario sostegno finanziario, tramite la confederazione, tra l'altro anche dello sport scolastico, di massa e di punta, ciò è grazie alla scintilla iniziale fornita da Ernesto Hirt e al suo ottimismo. Negli anni suoi più giovani, egli fu, fra l'altro, più precisamente nel 1931, secondo nel decatlon atletico dietro ad Armin Guhl, come pure un ottimo specialista del salto in lungo e del lancio del giavellotto. Pochi sono degni, come lui dell'onore riservatogli. Sinceri complimenti e auguri!